APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI: 1ª PER LA PROROGA DELLA CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE VICENZA-TREVISO, PADOVA-BASSANO E VICENZA-THIENE-SCHIO DI PROPRIETA' DELLO STATO, 2ª PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLO STATO DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELLE FERROVIE SECONDARIE ROMANE

Art. 2 (Convenzione per le strade ferrate)

Il numero dei treni per il servizio viaggiatori sulle linee Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio, non sara' inferiore a quello avutosi rispettivamente con l'orario estivo e con quello invernale nell'anno 1904-905.

Versione in vigore dal 11 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni: 1ª per la proroga della concessione dell'esercizio delle strade ferrate Vicenza-Treviso, Padova-Bassano e Vicenza-Thiene-Schio di proprieta' dello Stato, 2ª per l'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio provvisorio delle ferrovie secondarie romane
Estremi	Legge 9 luglio 1905, n. 392
Partizione	Convenzione per le strade ferrate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-1-per-la-proroga-della-concessione/convenzione-per-le-strade-ferrate-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

romane · Art. 2 (Convenzione per le strade ferrate)